



COMUNE DI NICOSIA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ANNO 2010

- **Approvato dal Consiglio Comunale in data 20 febbraio 2001, n. 3 (esecutiva ai sensi dell'articolo 18 comma 6 della legge regionale n. 44/91);**
- **Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale in data 11 aprile 2007, con deliberazione n. 20;**
- **Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale in data 14 giugno 2010, con deliberazione n. 60.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

- a) *accertamento*: il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) *accertamento istruttorio*: l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) *agevolazioni*: le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) *dichiarazione*: la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) *regolamento*: il presente regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali;
- f) *responsabile*: del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- g) *tributo*: l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare¹ e disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nonché le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo e dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendo le adeguate informazioni sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore.
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio comunale in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, come previsto dall'istituto dell'interpello² o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali disciplinati dal precedente regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Individuazione delle Entrate comunali

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali derivanti da imposte, tasse, diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo, e eventuali altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

¹ Art. 52 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Art. 21 L. 30.12.1991 n. 413 e D.M. 195/97

2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Agevolazioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali adottate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione regolamentare, fatte salve le ipotesi in cui la norma che le introduce non ha carattere cogente, per cui è necessaria una modifica regolamentare.

Articolo 5 - Aliquote - tariffe e prezzi

1. La competenza a deliberare in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, delle tariffe e dei prezzi è del Consiglio Comunale, ai sensi della legislazione vigente in materia di attribuzioni dei consigli comunali.
2. La determinazione delle relative aliquote, a condizione che queste non abbiano natura regolamentare, è del Sindaco, fermo restando le disposizioni previste dall'articolo 251 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nell'ipotesi in cui l'Ente non sia stato formalmente ed esplicitamente dichiarato dissestato.
3. Il provvedimento concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottato entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. In caso di mancata adozione del provvedimento nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.
5. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione delle Entrate

1. Il Consiglio Comunale determina con apposito atto deliberativo la formula organizzativa unica per la gestione di più tipologie di entrate, o le formule organizzative specifiche in relazione alla natura delle entrate, e con riferimento a tutte le attività connesse ad ogni singola entrata (liquidazioni, accertamento, riscossione, ecc.), compresa la riscossione coattiva.
2. Le formule organizzative che possono essere adottate sono:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 - e) affidamento a operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. La formula o le formule prescelte per la gestione delle Entrate devono rispondere a criteri di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e uguaglianza di trattamento per tutti i cittadini.
4. La scelta delle formule di gestione delle entrate deve conseguire da una valutazione fondata su relazione predisposta dal dirigente responsabile del Settore interessato, che deve contenere:
 - a) il piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata;
 - b) la configurazione della struttura organizzativa ottimale e i relativi costi;
 - c) la previsione degli eventuali margini riservati al gestore, nel caso di affidamento a terzi;
 - d) le forme di controllo previste in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati al modello organizzativo e gestionale scelto.
5. L'affidamento della gestione delle Entrate a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, né può prevedere la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
6. L'affidamento della gestione delle Entrate a terzi può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.
7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerente l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.
9. La gestione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Sono responsabili delle singole Entrate del Comune i dipendenti delle unità organizzative alle quali le stesse risultano affidate dal piano di organizzazione dei servizi. Il Dirigente dell'unità organizzativa cui afferisce l'entrata, per ogni tributo o entrata patrimoniale di competenza designa un dipendente reputato idoneo per le sue competenze e/o per il titolo di studio, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della entrata medesima. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia. In particolare, il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché l'applicazione delle sanzioni. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia affidato a terzi, dispone i rimborsi, cura il contenzioso, all'occorrenza esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento per adesione. In caso di gestione affidata a soggetti terzi, il funzionario responsabile dell'entrata verifica e controlla l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto, compie altresì ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativa alla gestione della entrata tributaria e patrimoniale.
2. Il Dirigente individua, anche di volta in volta, il dipendente che sostituisce il funzionario responsabile dell'entrata, in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie ³ è sempre espresso dal Dirigente responsabile dell'unità organizzativa cui afferisce l'entrata tributaria.

³ Art. 52 D.Lgs. 446/97

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili delle unità organizzative ai quali rispettivamente le entrate sono affidate dal Piano di organizzazione dei servizi o da altro provvedimento amministrativo.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e di tutti gli altri adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Compete al Dirigente responsabile dell'unità organizzativa cui afferisce l'entrata identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

Articolo 11 - Collaborazione tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, anche mediante strumenti informatici.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile dei tributi informa il Sindaco o il Segretario Generale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Avviso di accertamento.

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza, come anche dei parziali e dei ritardati pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza senza ravvedimento;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omesso versamento;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente in busta chiusa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, a pena di decadenza. Anche per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni il termine è di anni 5. Per le annualità pregresse relative ai rapporti tributari pendenti all'1 gennaio 2007 si applica la disciplina normativa introdotta dai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
 3. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e per ridurre il contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione;⁴ il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
 4. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie richiestigli, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.⁵
 5. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 13 - Accertamento delle Entrate non Tributarie

1. L'entrata è accertata quando, sulla base di documentazione idonea a dimostrare la ragione del credito e dell'esistenza di un valido titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione, l'accertamento è effettuato dal responsabile del relativo servizio (o del procedimento amministrativo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzione fissate dell'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 14 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di plico sigillato, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

⁴D. Lgs. 19.6.1997, n. 218

⁵D.P.R. 29.9.1973, n. 600, arti. 38, 39, 41 e 42

2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy. In tal caso l'impiegato assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta costituirsi in giudizio nel contenzioso relativo all'attività tributaria dell'Ente. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio può essere unica e formalizzata in un solo provvedimento anche in ordine a più ricorsi che ineriscono lo stesso tributo. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni mediante apposita struttura.
2. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare il responsabile dei tributi, ovvero l'addetto della relativa struttura associativa, che presterà la necessaria assistenza.
4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Articolo 16 - L'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale ⁶

1. Ai fini di instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di contenimento del contenzioso viene introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/07/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti:
 - 1.1 Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
 - 1.2 L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Tributi.
 - 1.3 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta e concernenti i tributi che sono oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Si applicano parimenti nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge le sanzioni per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Si applicano per intero le sanzioni per le violazioni concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio.
 - 1.4 Il procedimento di accertamento con adesione può essere avviato ad iniziativa dell'Ufficio. In questo caso l'Ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'articolo 60 del DPR 29 settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

⁶ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere, senza che questo comporti alcuna sanzione.

- 1.5 Il contribuente può avviare il procedimento di accertamento con adesione con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata direttamente all'Ufficio che ne rilascia ricevuta. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
- a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già concluse, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine per la impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.
- 1.6 La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di novanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto di accertamento o di rettifica da parte del contribuente comporta la rinuncia all'istanza.
- 1.7 Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'Ufficio entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza convoca, anche telefonicamente o telematicamente, il contribuente per una possibile adesione al proprio accertamento. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'Ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per una risposta da parte dell'Ufficio, né un suo obbligo in proposito.
- 1.8 La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale e il dirigente dell'Ufficio Tributi o suo delegato. Per ogni incontro sarà redatto un verbale dal quale dovranno risultare le motivazioni adottate dal contribuente. Al verbale dovrà essere allegata la documentazione prodotta dal contribuente.
- 1.9 Se il contribuente e l'Ufficio pervengono ad un accordo, si procede alla redazione dell'atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal dirigente dell'Ufficio o dal suo delegato. L'atto di adesione dovrà contenere:
- a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
 - b) la liquidazione delle imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.
- 1.10 E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, se le somme dovute superano le 600.000 lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (data di versamento della prima rata). L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino i cinque milioni, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- 1.11 Con determina sindacale, previa richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, possono essere stabilite ulteriori modalità di rateazione delle somme dovute, con relativo ricalcolo degli interessi.
- 1.12 La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata e della garanzia fidejussoria, se dovuta. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al medesimo destinato. Il mancato pagamento, anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad annullare gli effetti dell'accertamento con adesione, a richiedere l'intero debito dovuto, previo ricalcolo degli interessi dovuti. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

2. È altresì introdotto, quale ulteriore elemento di riduzione del contenzioso, l'istituto della conciliazione giudiziale, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizione seguenti:
- 2.1 Ciascuna delle parti, ovvero l'Ufficio o il contribuente, può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia mediante una apposita istanza da depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e da notificare, a mezzo ufficiale giudiziario o spedizione raccomandata in plico senza busta, alle parti costituite fino a 10 giorni liberi prima della data della trattazione, oppure direttamente in pubblica udienza verbalmente o mediante deposito di un testo scritto contenente gli elementi essenziali della proposta. La conciliazione può anche essere proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale in sede di prima udienza. Le parti possono pervenire ad un accordo anche attraverso intese extraprocessuali. In questo caso l'accordo si concretizza in una proposta scritta di conciliazione che deve contenere:
- a) l'indicazione della Commissione Tributaria adita;
 - b) i dati identificativi del comune e del contribuente;
 - c) la manifestazione della volontà di conciliare i relativi termini economici;
 - d) la liquidazione delle somme dovute per effetto della conciliazione;
 - e) l'indicazione degli eventuali termini di rateazione;
 - f) la sintetica motivazione delle ragioni che spingono l'Ufficio a proporre o accettare la conciliazione;
 - g) l'incondizionata accettazione del contribuente di tutti gli elementi della proposta e delle somme dovute;
 - h) la data e la firma titolare dell'Ufficio e del contribuente.
- La proposta scritta di conciliazione è depositata dall'Ufficio presso la segreteria della Commissione prima della fissazione della data di trattazione, oppure dopo la fissazione della data dell'udienza ma prima della trattazione, oppure ancora direttamente in udienza.
- 2.2 La conciliazione può essere esperita per ogni tipo di controversia - sia per questioni di fatto che per questioni di diritto - che è già stata instaurata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Essa ha luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.
- 2.3 Se la conciliazione ha luogo, viene redatto un apposito verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Tale verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di otto rate bimestrali se le somme dovute superano 600.000 lire, con interessi al saggio legale calcolati alla data del verbale di conciliazione. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino i cinque milioni, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. La conciliazione si perfeziona, con il versamento entro il termine di venti giorni dalla redazione del verbale di conciliazione (conciliazione in udienza) o dalla comunicazione dell'estinzione del giudizio (nel caso di conciliazione fuori udienza) dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di rateazione dell'importo dovuto. Con determina sindacale possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente punto.
- 2.4 La conciliazione può essere totale, ossia riguardare tutte le questioni oggetto della controversia, o parziale, ossia riguardare solo alcune questioni oggetto della controversia. Nel primo caso, il suo perfezionamento determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nel secondo caso, il perfezionamento della conciliazione determina l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni conciliate, e il suo prosieguo limitatamente alle questioni non conciliate e ancora in contestazione. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.
- 2.5 Nel caso in cui il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata e dell'eventuale garanzia avvenga in maniera irregolare, ossia non sia rispettato il termine dei venti giorni, oppure le somme versate siano inferiori a quelle dovute (salvo che si tratti di errore materiale di piccola entità), oppure manchi la garanzia nei casi previsti, il concordato non si perfeziona con i seguenti effetti:

- a) in caso di conciliazione in sede di udienza, non si avrà estinzione del giudizio che proseguirà per le vie ordinarie;
 - b) nel caso di conciliazione fuori udienza, l'Ufficio presenterà reclamo alla commissione Provinciale Tributaria con la richiesta della revoca dell'ordinanza dell'estinzione del giudizio.
3. Compete al Sindaco proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre l'appello. A tal fine egli può delegare il Dirigente, il Funzionario Responsabile o altro dipendente dell'Ente che lo rappresenta anche nel procedimento.

Articolo 17 - L'autotutela⁷

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Dirigente responsabile.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere comunicato al destinatario dell'atto. L'Ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e valutazione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Dirigente responsabile, può annullare in autotutela il provvedimento, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
4. Il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, previo parere del Dirigente responsabile, e in ogni caso lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Ente, anche nel caso che il provvedimento sia divenuto definitivo.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento degli adempimenti per il cittadino, potranno essere consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.
- 1.bis Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388 del 23 dicembre 2000, il Comune al fine di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi utilizza il procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato all'Ente o anche mediante versamento diretto al tesoriere stesso. I procedimenti di riscossione prima indicati non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso che sia consentito espressamente dalla legge.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le procedure previste dai regolamenti relativi alle diverse entrate comunali in caso di riscossione coattiva, la notifica del titolo

⁷ Regolamento approvato con D.M. 11. 2.1997. n. 37

esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Rimane ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, relativa alla posizione del visto di esecutività dei ruoli. ⁸
4. Resta impregiudicata, per le Entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione della opportunità e della convenienza economica.
5. E' attribuita al responsabile dell'Entrata o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Articolo 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con determina sindacale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella determina medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire (previo parere del Dirigente responsabile, o per atto di organizzazione del medesimo) il pagamento dilazionato dei tributi, applicando i relativi interessi nelle misure stabilite dal successivo articolo 22. In tale ipotesi, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.
3. E' ammessa la compensazione tra debiti e crediti spettante al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni di imposta su richiesta del contribuente medesimo.

Articolo 21 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare, per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'Ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 (Euro quindici/00) di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi. ⁹

Articolo 22 - Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta al Comune dalla legge in materia ¹⁰ e in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:
 - a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura del tasso legale, maggiorato di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

⁸ D.Lgs. n. 46/99, art.4, comma 4

⁹ La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16/04/1999, n. 129

¹⁰ Legge 13/5/1999, n. 133, art. 13

- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per imposte erariali.
2. È fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare. ¹¹
 3. Restano invariate le modalità di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi di imposta.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 23 - *Criteri di graduazione*

1. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.
2. Compete al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione;
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente ¹² si procede alla irrogazione delle sanzioni.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - *Disposizioni transitorie*

1. Le norme di cui all'articolo 12, del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.1.2002 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 25 - *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. È abrogato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali approvato con delibera C.C. n. 90 del 29/10/98.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5. Il Dirigente responsabile predispone la proposta di aggiornamento o modifica del presente Regolamento qualora successive norme apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.
6. Il presente Regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).

¹¹ 1 gennaio 2002

¹² Art. 6 D.Lgs. 472/97

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Individuazione delle entrate comunali
- Art. 4 - Agevolazioni
- Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 9 - Dichiarazione tributaria
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Collaborazione tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Avviso di accertamento
- Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
- Art. 17 - L'autotutela

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 18 - Riscossione
- Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 20 - Rimborsi

Art. 21 - Accertamenti di crediti di modesta entità

Art. 22 - Interessi

Titolo IV – Sanzioni

Art. 23 - Criteri di graduazione

Titolo V - Norme transitorie e finali

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Art. 25 - Norme finali